



COMUNE DI MEDOLE

N. 4 REGISTRO DELIBERE
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

DATA 26-02-2018 COPIA
ORA 19:00

OGGETTO: TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.) ANNO 2018.

Ruzzenenti Giovanni Battista	P	Bottaglia Stefano	P
Comparetti Salvatore	P	Coffani Ivan	P
Caiola Franca	P	Ballista Mauro	P
Zara Enrico	A	Anzeloni Bignotti Gianfranco	P
Vergna Silvana	P	Beschi Laura	P
Treccani Mary - Anne	A	Stefanoni Antonio	A
Botturi Angela	P		

Totale Presenti n. 10 Totale Assenti n. 3
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Dott. Giuseppe Vaccaro

VERBALE:

Il Sindaco introduce il quarto punto all'ordine del giorno confermando le tariffe per l'anno 2018.

Il consigliere Caiola fa rilevare che quando è stata tolta l'IMU sulla prima casa è stata inserita la Tassa sui servizi indivisibili.

Il consigliere Ballista è contrario in quanto ritiene che i fondi realizzati da tale Tassa non vengono bene utilizzati per le manutenzioni (illuminazione, strade, ecc.).

Il Sindaco risponde che invece vi è il massimo impegno per le manutenzioni. L'impianto luci sarà rifatto tutto a led.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27.12.2013 ha istituito l'imposta unica comunale (I.U.C.), composta dall'imposta municipale propria (I.M.U.), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (T.A.S.I.), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (T.A.R.I.), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visti i commi 639 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 147/2013, i quali introducono la disciplina della I.U.C., con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima, e richiamati in particolare:

- il comma 640, il quale stabilisce che *"l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU"*;
- il comma 676, secondo il quale *"l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento"*;
- il comma 677, il quale prevede che *"il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate detrazioni d'imposta o altre misure ..."*;
- il comma 678, il quale stabilisce che *"per i fabbricati rurali ad uso strumentale L'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo"*;

Preso atto che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 32 del 23.07.2014 ha approvato il Regolamento per la disciplina della TASI;

Visto il comma 683 della suddetta legge n. 147/2013, il quale prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lett. b), numero 2), del comma 682, e

possono essere differenziate in ragione del settore di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Ritenuto quindi di applicare la TASI, per l'anno 2018, secondo le seguenti aliquote:

- abitazione principale e relative pertinenze (cat. da A2 ad A7) esente dal 2016
- abitazione principale e relative pertinenze (cat. A1, A8, A9) esenti, in quanto già soggetti IMU con aliquota massima
- fabbricati rurali 1,00 per mille
- altri immobili 1,60 per mille
- **di stabilire** la quota del 20% a carico del locatario/comodatario che non rientra nei casi di esenzione per legge;

Visto l'art. 27, comma 8, della legge n. 448/2001, secondo cui *"il termine per approvare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione"*;

Visto il Decreto del 26.11.2017 del Ministero dell'Interno il quale stabilisce che, per l'anno 2018 è differito al 28 Febbraio 2018 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Rilevato che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2013, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

Visto i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevole n 7 astenuti n. // contrari n. 3 (Ballista, Beschi, Anzeloni), espressa nei modi e forme di legge;

DELIBERA

- 1) Di applicare la TASI, per l'anno 2018, nella seguente misura
 - abitazione principale e relative pertinenze (cat. da A2 ad A7) esente dal 2016
 - abitazione principale e relative pertinenze (cat. A1, A8, A9) esenti, in quanto già soggetti IMU con aliquota massima
 - fabbricati rurali 1,00 per mille
 - altri immobili 1,60 per mille
 - di stabilire la quota del 20% a carico del locatario/comodatario che non rientra nei casi di esenzione per legge;
- 2) Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA – SERVIZIO AREA DEMOGRAFICI – TRIBUTI - TURISMO: Favorevole
LI, 19-02-2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/PROCEDIMENTO: F.to Fabio Bottura
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE: Favorevole
LI, 19-02-2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO: F.to Paola Giubelli

IL SINDACO
F.to Giovanni Battista Ruzzenenti

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giuseppe Vaccaro

N.R.P. 92

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia del presente verbale è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 14-03-2018
Li 14-03-2018

IL MESSO COMUNALE
F.to Carmela D'Argenio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giuseppe Vaccaro

Divenuta esecutiva il 24-03-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giuseppe Vaccaro

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giuseppe Vaccaro